

STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE GOFFREDO DE BANFIELD – ONLUS – ODV" TRIESTE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una libera Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Goffredo de Banfield – ONLUS - ODV". La denominazione sociale dovrà intendersi modificata in "Associazione Goffredo de Banfield – ODV" nonché integrata dell'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, svolge prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le attività di cui al proprio scopo. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.117).

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Trieste, Via Fabio Filzi n. 21/1.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Scopo

La struttura ed i contenuti dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione ha per scopo la fornitura di servizi di cui al DPCM 14.02.2001, quali:

- a) fornire servizi assistenziali ad anziani e a disabili non autosufficienti esposti a rischio di ricovero e/o di ospedalizzazione;
- b) erogare servizi organizzati in modo tale da rispondere alle esigenze complessive dell'individuo, dalle più semplici alle più qualificate;
- c) promuovere la collaborazione con le altre associazioni o altri organismi che operano nel medesimo settore;
- d) promuovere politiche di prevenzione della non autosufficienza e azioni per favorire l'invecchiamento attivo;
- e) promuovere ed attuare tutte quelle attività, anche se qui non precisate, atte a perseguire obiettivi di sensibilizzazione intorno a situazioni di sofferenza e di solitudine dell'anziano;
- f) promuovere e realizzare attività di educazione, promozione, formazione, aggiornamento e qualificazione di personale professionale e volontario nel settore socio-assistenziale.

Pertanto le attività di interesse generale esercitate dalla Associazione sono riconducibili alle lettere a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni), c) (prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni) e w) (promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare attività secondarie e strumentali al perseguimento delle attività di carattere generale, secondo i limiti previsti dalla Legge.

Articolo 5 - Patrimonio e risorse finanziarie

Il Patrimonio dell'Associazione viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale apportata dai Soci Fondatori Maria Luisa de Banfield Mosterts e Raffaello de Banfield-Tripovich;
- b) da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni, destinati – in tutto o in parte - al Patrimonio per volontà del soggetto disponente o per decisione del Organo di amministrazione;
- c) dai beni immobili, ove il Organo di amministrazione ne deliberi l'acquisizione a titolo definitivo;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti e dalle rendite del suo patrimonio, dalle quote sociali annuali e da eventuali contributi volontari dei Soci; dai contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni di Volontariato; da ogni altra entrata, ammessa dal Codice del Terzo Settore, che concorra a incrementare l'attività associativa.

L'Organo di Amministrazione può costituire fondi patrimoniali destinando le relative rendite a specifici programmi di attività; gli Amministratori hanno facoltà – con delibera adottata a maggioranza di due terzi - di utilizzare anche gli stessi fondi patrimoniali qualora le rendite non siano sufficienti a sostenere i relativi programmi se questi hanno durata pluriennale.

L'Associazione può anche accedere a finanziamenti e contributi specificamente stanziati da leggi, o comunque da norme, internazionali, comunitarie, statali e regionali.

Articolo 6 - Soci

Possono essere Soci le persone fisiche, altre Organizzazioni di Volontariato e altri Enti del Terzo Settore che, riconoscendosi nello Statuto, condividano gli scopi dell'Associazione e si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle sue finalità.

Il numero degli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, soci dell'Associazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori e Benemeriti – sono i firmatari dell'atto costitutivo originario, non impediti alla data di approvazione del presente Statuto, e le persone fisiche appartenenti alle altre categorie che negli ultimi tre anni abbiano contribuito in misura rilevante e meritoria al conseguimento degli scopi e alla realizzazione delle attività dell'Associazione, mediante contribuzioni in denaro e/o partecipando attivamente all'organizzazione, alla realizzazione e alla gestione delle iniziative istituzionali. Il Organo di amministrazione propone all'apposita Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti i nominativi da inserire nella categoria; l'Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti delibera in sede ordinaria, secondo le modalità previste dagli Articoli da 10 a 16 del presente Statuto;
- b) Benefattori – possono ottenere tale qualifica, deliberata dal Organo di amministrazione, le persone fisiche e le persone giuridiche che contribuiscono alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, partecipando attivamente alle iniziative istituzionali, ovvero mediante erogazioni in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dall'Organo di Amministrazione che, in funzione della contribuzione, determina anche il periodo di permanenza nella categoria;
- c) Sostenitori, Ordinari e Affiliati – sono le persone fisiche e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione versando una contribuzione annua il cui ammontare minimo è periodicamente

stabilito, differenziato per ciascuna categoria, dal Organo di amministrazione;

d) Volontari – sono le persone che svolgono da almeno un anno continuativamente, e a titolo gratuito, la loro attività nel servizio di assistenza, o nelle attività organizzative e di promozione. I Soci Volontari non sono tenuti al pagamento di alcuna contribuzione in denaro; ai Volontari si applicano le specifiche norme dettate dal Codice del Terzo Settore e gli stessi sono iscritti in un apposito registro.

Per le categorie di cui ai punti c) e d) l'adesione può avvenire a seguito di domanda dell'interessato e diviene efficace a seguito di accettazione da parte dell'Organo di amministrazione, del rilascio della tessera associativa e della annotazione nel Libro dei Soci.

In caso di diniego, l'Organo di Amministrazione deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e questi ha ulteriori sessanta giorni di tempo per richiedere all'Assemblea dei Soci di pronunciarsi sul diniego nel corso della successiva riunione.

L'Organo di Amministrazione tiene aggiornato il libro dei Soci, suddivisi per ciascuna categoria.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti negli Organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta all'Organo di Amministrazione che li metterà a disposizione entro quindici giorni dalla richiesta; i soci ne possono estrarre copie a loro spese.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento, in quanto esistente, del Codice etico e delle altre norme che disciplinano la vita dell'Associazione.

Le prestazioni effettuate dai Soci in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 8 - Esclusione - Recesso

La qualità di Socio viene meno per esclusione e per recesso.

L'esclusione è deliberata, su proposta del Organo di amministrazione, dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria nei confronti:

- = del Socio che sia gravemente venuto meno ai doveri sociali,
- = del Socio che abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- = dei Soci Sostenitori, Ordinari e Affiliati, decorso un anno dall'ultima contribuzione;
- = dei Soci Volontari che abbiano cessato la propria attività, senza giustificato motivo, da almeno un anno.

Il Socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.

I Soci possono inoltre recedere secondo quanto previsto dall'Art. 24 del Codice Civile.

Articolo 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, o "Consiglio";

- c) il Comitato Esecutivo, se costituito;
- d) il Presidente;
- e) L'Organo di controllo, ove necessario;
- f) il Revisore legale dei conti, ove necessario.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione non possono ricoprire alcuna carica.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti i Soci dell'Associazione, che siano tali da almeno due mesi, ciascuno con diritto ad un voto.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo di Amministrazione con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno venti giorni prima della riunione, nonché - e con il medesimo anticipo - mediante lettera spedita ai Soci, ovvero mediante l'utilizzo di altre forme di comunicazione, quali la posta elettronica, il bollettino dell'Associazione o altri organi di stampa.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo della riunione, l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente anziano dell'Organo di amministrazione, per nomina o, in subordine, per età; eventualmente dall'Amministratore più anziano per nomina o, in subordine, per età.

L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare, in proprio o per delega, all'Assemblea.

La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere conferita esclusivamente ad altro Socio.

I Soci che siano persone giuridiche partecipano con il legale rappresentante o con delega da questi sottoscritta.

Oltre al proprio voto, ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per approvare:

- a) il bilancio dell'esercizio precedente ed il bilancio sociale, ove necessario per legge;
- b) direttive per l'attività futura.

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria ha inoltre le seguenti competenze:

1. eleggere il Presidente onorario;
2. eleggere il Presidente e gli altri membri dell'Organo di amministrazione, secondo le modalità definite all'Articolo 18;

3. eleggere i membri dell'Organo di controllo, indicandone il Presidente;
4. approvare il Regolamento dell'Associazione;
5. deliberare l'esclusione dei Soci, ricorrendone i gravi motivi di cui all'Articolo 7;
6. deliberare su altri argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua approvazione dal Organo di amministrazione;
7. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

In prima convocazione l'Assemblea è legalmente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle modifiche al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea è legalmente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci.

Per le deliberazioni di cui al precedente punto b) si applicano le modalità previste dal successivo Articolo 27.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Articolo 16 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti la proposta è respinta.

Articolo 17 - Organo di amministrazione (composizione)

L'Organo di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da sei Amministratori.

Il Presidente e tutti gli Amministratori devono essere Soci dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione dura in carica tre anni e gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Presidente onorario partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 18 - Organo di amministrazione (elezione e decadenza)

Le modalità per l'elezione del Presidente e dei sei Amministratori sono disciplinate dal Regolamento che deve comunque prevedere la presentazione di candidature, fermo restando che tutti gli Amministratori devono essere scelti tra gli associati.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, non più di due Amministratori, gli stessi verranno sostituiti con i candidati non eletti nell'ultima elezione o, ove mancanti, l'Assemblea ordinaria provvederà alla nomina dei sostituti.

Gli Amministratori così nominati scadranno unitamente agli altri Amministratori in carica al momento della loro nomina.

Se nel corso del triennio vengono a mancare il Presidente o più di due Amministratori, decadrà l'intero Organo di amministrazione.

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dall'incarico.

Articolo 19 - Organo di amministrazione (compiti)

Sono attribuiti all'Organo di amministrazione i seguenti compiti:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- b) eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario;
- c) costituire un Comitato Esecutivo, indicandone il numero dei componenti, scelti tra i propri membri, e le attribuzioni;
- d) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- e) predisporre il progetto di bilancio d'esercizio, corredato dai documenti previsti dalle norme in vigore, da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, documentando anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali e procedere agli adempimenti successivi all'approvazione richiesti dalla Legge;
- f) predisporre il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, e procedere agli adempimenti successivi all'approvazione richiesti dalla Legge;
- g) elaborare i programmi delle attività istituzionali e il preventivo economico-patrimoniale annuale;
- h) determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio delle risorse, di qualsiasi natura, derivanti all'Associazione nei casi non espressamente disciplinati dallo Statuto;
- i) determinare le quote minime di contribuzione annuale per le diverse categorie di Soci;
- j) costituire organi individuali o collegiali, anche con la partecipazione di soggetti estranei all'Associazione, ai quali affidare particolari attività. Contestualmente alla costituzione, il Consiglio ne definisce termini e modalità di funzionamento;
- k) valutare i requisiti per proporre l'inserimento di nuovi Soci Fondatori e Benemeriti alla rispettiva Assemblea;
- l) valutare i requisiti e decretare l'ammissione nella categorie dei Soci Benefattori;
- m) definire le modalità per il perfezionamento dell'adesione dei Soci Sostenitori, Ordinari, Affiliati e dei Soci Volontari;
- n) respingere, ricorrendone fondate motivazioni, le manifestazioni di adesione dei Soci Sostenitori, Ordinari, Affiliati e dei Soci Volontari;
- o) proporre all'Assemblea dei Soci, ricorrendone gravi motivi, l'esclusione di un Socio;
- p) proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- q) proporre all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio.

Articolo 20 - Organo di amministrazione (funzionamento)

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Organo di amministrazione è convocato con qualunque mezzo di comunicazione in grado di raggiungere gli Amministratori e i membri dell'Organo di controllo, con un anticipo di almeno 5

giorni rispetto alla data della riunione.

In casi di motivata urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 24 ore.

La convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo della seduta e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riterrà in ogni caso validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire. Ricorrendo tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 21 - Comitato Esecutivo

L'Organo di Amministrazione può deliberare la costituzione di un Comitato Esecutivo, a mente di quanto previsto dall'Articolo 19 lettera c). E' composto fino a un massimo di cinque membri nominati dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti; ne fa comunque parte di diritto il Presidente.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce ogni volta che il Presidente stesso lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Il Comitato Esecutivo, fatto salvo l'esercizio dei poteri delegati eventualmente attribuiti dall'Organo di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, attua le delibere dell'Organo di Amministrazione, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti alla ratifica dell'Organo di Amministrazione, nella successiva riunione.

Articolo 22 - Presidente e rappresentanza legale

Il potere di rappresentanza generale è attribuito agli amministratori, i quali lo esercitano in via collegiale e lo manifestano a mezzo del Presidente.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e, se costituito, il Comitato Esecutivo, stabilendo le materie da trattare;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione e, se costituito, del Comitato Esecutivo;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari dell'Associazione, ivi comprese le disposizioni per gli incassi e i pagamenti, che ha facoltà di delegare ad uno dei Vice Presidenti o al Tesoriere;
- d) adotta, nei casi di urgenza, ogni opportuno provvedimento, anche di gestione straordinaria, riferendone all'Organo di Amministrazione che deve essere convocato senza indugio;
- e) ha facoltà di delegare, con procure generali o speciali, alcune delle proprie attribuzioni.

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente anziano ne fa le veci con rappresentanza legale generale, come sopra precisato; la firma del Vice Presidente anziano fa prova nei confronti

dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 23 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di controllo, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore.

Articolo 24 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Dopo la chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione predispone il progetto di bilancio, corredato dai documenti previsti dalle norme in vigore, e lo trasmette all'Organo di controllo almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e dei documenti che lo corredano.

All'Assemblea deve essere presentata anche la relazione dell'Organo di Amministrazione.

Il bilancio d'esercizio, con i documenti che lo corredano, e la relazione dell'Organo di amministrazione devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea e nei quindici giorni che la seguono, per essere consultati da chiunque ne abbia interesse.

Articolo 25 - Utili e avanzi di gestione

All'Associazione è proibito distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per l'esclusivo perseguimento di finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 26 - Caratteristica dei contributi associativi

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire, oltreché nei casi previsti dalla legge, per decisione dei Soci.

Compete all'Organo di Amministrazione formulare la motivata proposta di scioglimento da presentare all'Assemblea dei Soci che l'approva, in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento si procede alla liquidazione del Patrimonio secondo le modalità previste dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento determina anche le modalità di devoluzione del Patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, che dovrà avvenire a favore di altri enti del Terzo Settore, o di organizzazioni di volontariato ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previa acquisizione dei necessari pareri previsti dalla normativa vigente.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le Organizzazioni di Volontariato, gli Enti del Terzo Settore e,

in generale, le persone giuridiche prive di finalità di lucro.

Regime Transitorio

Tutte le norme contenute nel presente Statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. entreranno in vigore al momento della decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del citato D.Lgs. Al medesimo termine è collegata la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie, rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo Settore (articoli 1 comma 2, 4, 5, 7, 9 comma 2, 25, 27 e 28), che restano pertanto transitoriamente in vigore nella previgente formulazione (Statuto allegato sub "A" al Verbale di Assemblea di data 27 febbraio 2014, rogito repertorio numero 91176/12834 del Notaio Daniela DADO).

VISTO: IL PRESIDENTE